

Condizioni di Assicurazione

Responsabilità Civile per l'economia solidale

Il prodotto per assicurare la responsabilità civile degli Enti del Terzo Settore, delle Imprese impatto, delle Botteghe del mondo per i danni involontariamente provocati a terzi nello svolgimento/esecuzione delle proprie attività.

Per le Associazioni di promozione Sociale (ApS), le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni riconosciute e non riconosciute il prodotto permette di assicurare la responsabilità civile di tutti i componenti dei loro Organi sociali.

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della **POLIZZA**
- Condizioni di Assicurazione comprendenti:
- Allegato 1 - Glossario
- Allegato 2 - Riepilogo limiti e franchigie tutti i Settori
- Norme generali sui contratti assicurativi

Set Informativo Mod. DA12 - ED. 02/2021 – Aggiornamento al 06/2024

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](https://www.assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (lo trovi nell'intestazione del **contratto**)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **polizza Responsabilità civile per l'economia solidale**.

Il prodotto assicura la responsabilità civile dell'Ente del Terzo Settore, dell'Impresa a impatto, della Bottega del mondo per i danni involontariamente provocati a terzi nello svolgimento/esecuzione delle proprie attività.

Per le Associazioni di promozione Sociale (ApS), Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni riconosciute e non riconosciute il prodotto permette di assicurare la responsabilità di tutti i componenti dei loro Organi sociali per la responsabilità civile loro derivante da questa mansione.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo **Assimoco** conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo **Assimoco** oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo **Assimoco** desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove **Assimoco** è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente **Assimoco** presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo **Assimoco** ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.

Certified



Corporation

bcorporation.net
bcorporation.eu/italy
[bcorporation.eu/community/
gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE**4****CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE****4**

ART. 1 - Chi può stipulare l'assicurazione

4

COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE**4**

ART. 2 - Cosa comprende l'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

4

ART. 3 - Cosa comprende l'assicurazione responsabilità civile verso operai (RCO)

4

ART. 4 - Buona fede inail

5

ART. 5 - Rivalsa INPS

5

ART. 6 - Riconoscimento della qualifica di terzo

5

ART. 7 - Estensione qualifica di terzi e responsabilità civile terzi per i non dipendenti

5

ART. 8 - Efficacia dell'assicurazione

6

ART. 9 - Prestatori d'opera in prestito da o ad altre aziende/enti/associazioni

6

ART. 10 - Responsabilità civile personale

6

ART. 11 - Responsabilità ai sensi del testo unico D.Lgs. 81/08 sicurezza sul lavoro

7

ART. 12 - Responsabilità civile personale dei dipendenti tecnici

7

ART. 13 - Responsabilità civile personale dei volontari delle associazioni ai sensi della legge 266/91

8

ART. 14 - Responsabilità civile personale degli iscritti delle associazioni - decorrenza della garanzia

8

ART. 15 - Affidamento veicoli e infortuni conducente

9

ART. 16 - Cessione di lavori in subappalto

9

ART. 17 - Malattie professionali

9

ART. 18 - Responsabilità civile della committenza

10

ART. 19 - Committenza veicoli

10

ART. 20 - Danni da incendio, esplosione e scoppio

10

ART. 21 - Atti violenti, rapine, aggressioni

10

ART. 22 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati - (rischi committenza)

11

ART. 23 - Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio

11

ART. 24 - Dipendenti, lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione

11

ART. 25 - Segnaletica mancante o insufficiente

12

ART. 26 - Danni a cose in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione

12

ART. 27 - Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate

12

ART. 28 - Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico

12

ART. 29 - Danni ad attrezzature prese a noleggio

12

ART. 30 - Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività

12

ART. 31 - Danni a condutture e impianti sotterranei

12

ART. 32 - Danni da cedimento o franamento del terreno

12

ART. 33 - Danni da interruzione o sospensione di attività

13

ART. 34 - Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e smontaggio presso terzi

13

ART. 35 - Somministrazione di cibi e bevande

13

ART. 36 - Servizi sanitari, attività riabilitative, promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale

13

ART. 37 - Insegne e cartelli

13

ART. 38 - Officine, falegnamerie, laboratori, depositi di carburante

14

ART. 39 - Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere

14

ART. 40 - Guardiani e cani da guardia

14

ART. 41 - Animali

14

ART. 42 - Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'assicurato

14

ART. 43 - Errato trattamento dei dati personali

14

ART. 44 - Danni da inquinamento

15

ART. 45 - Danni da furto

15

ART. 46 - Smercio

15

RESPONSABILITÀ ASSICURATE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**16**

ART. 47 - Erogazione di assistenza medico/sanitaria

16

ART. 48 - Massaggiatori e operatori di discipline olistiche

16

ART. 49 - Guida ambientali escursionistiche, turistiche

17

ART. 50 - Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma limitatamente alle attività previste dal DM n. 37 22/01/2008 (ex legge n. 46/1990)

17

ART. 51 - Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma	18
ART. 52 - Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione e riparazione dopo l'ultimazione dei lavori	18

COSA NON È ASSICURABILE	19
ART. 53 - Responsabilità non assicurate	19

LIMITI DI COPERTURA	19
ART. 54 - Novero dei terzi	19
ART. 55 - Cosa non comprende l'assicurazione responsabilità civile verso terzi e operai	19
ART. 56 - Massimali/limiti di indennizzo	20
ART. 57 - Massimo risarcimento	21
ART. 58 - Franchigia	21
ART. 59 - Responsabilità solidale	21
ART. 60 - Limiti d'indennizzo	21
ART. 61 - Pluralità di assicurati	21

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI	22
--	-----------

CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE	22
ART. 62 - Chi può stipulare l'assicurazione	22
ART. 63 - Chi è coperto dall'assicurazione	22

COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE	22
ART. 64 - Quali responsabilità sono assicurate	22

COSA NON È ASSICURABILE	22
ART. 65 - Quali responsabilità non sono assicurate	22

LIMITI DI COPERTURA	22
ART. 66 - Danni esclusi dalla copertura	22
ART. 67 - Periodo di validità della copertura	23
ART. 68 - Limiti d'indennizzo	23

SETTORE TUTELA LEGALE	24
------------------------------	-----------

CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE	24
ART. 69 - Chi può stipulare l'assicurazione	24
ART. 70 - Chi è coperto dall'assicurazione / Opzione 1	24
ART. 71 - Chi è coperto dall'assicurazione / Opzione 2	24
ART. 72 - Chi è coperto dall'assicurazione / Opzione 3	24

COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE	24
ART. 73 - Quali spese sono assicurate per l'assistenza legale / Opzione 1	24
ART. 74 - Quali spese sono assicurate per l'assistenza legale / Opzione 2	26
ART. 75 - Quali spese sono assicurate per l'assistenza legale / Opzione 3	27
ART. 76 - Quando un sinistro è considerato in garanzia / tutte le Opzioni	28
ART. 77 - Spese assicurate con pagamento di un premio aggiuntivo / solo con Opzione 1	28

COSA NON È ASSICURABILE	29
ART. 78 - Chi non è assicurabile	29

LIMITI DI COPERTURA	29
ART. 79 - Esclusioni / valide per Opzione 1	29
ART. 80 - Esclusioni / valide per Opzione 2	30
ART. 81 - Esclusioni / valide per Opzione 3	31
ART. 82 - Massimale	32

COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI	33
--	-----------

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE ANCHE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	33
ART. 83 - Obblighi in caso di sinistro	33
ART. 84 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	33
ART. 84.1 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	33
ART. 85 - Denuncia dei sinistri	33

SETTORE TUTELA LEGALE	34
ART. 86 - Denuncia del sinistro	34
ART. 87 - Modalità di gestione delle prestazioni	34
ART. 88 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni	35
ART. 89 - Termini di liquidazione	35
ART. 90 - Esonero di responsabilità	35
ART. 91 - Arbitrato per conflitto d'interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	35
OBBLIGHI DELLE PARTI	36
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	36
ART. 92 - Obblighi In caso di altre assicurazioni	36
ART. 93 - In caso di premio con regolazione	36
OBBLIGHI DI ASSIMOCO	36
ART. 94 - In caso di diminuzione del rischio	36
OBBLIGHI COMUNI	36
ART. 95 - Modifiche dell'assicurazione	36
IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA	36
DOVE VALE LA COPERTURA	36
ART. 96 - Settore Responsabilità Civile – Ambito territoriale	36
ART. 97 - Per il Settore Responsabilità Civile dei componenti gli Organi sociali	36
ART. 98 - Per il Settore Tutela legale	37
QUANDO COMINCIA L'ASSICURAZIONE	37
INIZIO DELL'ASSICURAZIONE	37
ART. 99 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	37
ART. 100 - Elementi per il calcolo del premio	37
ART. 101 - Regolazione del premio (ove elemento variabile sia il fatturato o il numero di soci)	37
ART. 102 - Premio di assicurazione in base al numero degli addetti	38
ART. 102.1 - Premio di assicurazione in base al numero delle Botteghe del mondo	38
QUANTO DURA L'ASSICURAZIONE	39
DURATA DELL'ASSICURAZIONE	39
ART. 103 - Durata e proroga dell'assicurazione	39
COME DARE DISDETTA ALL'ASSICURAZIONE	39
MODALITÀ DI DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE	39
ART. 104 - Disdetta per durata annuale con tacito rinnovo	39
ART. 105 - Recesso In caso di sinistro	39
ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE	39
ONERI E NORME APPLICATE	39
ART. 106 - Oneri fiscali	39
ART. 107 - Rinvio alle norme di legge	39
ART. 108 - Foro competente	40
ART. 109 - Rinuncia alla rivalsa	40
LIMITI DI COPERTURA VALIDI PER TUTTI I SETTORI	40
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA	40
ART. 110 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	40
ALLEGATO 1 - GLOSSARIO	41
ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE TUTTI I SETTORI	45
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI	47

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile da una delle seguenti persone giuridiche:

- Altro Ente del Terzo Settore (Ente Non Profit)
- Associazioni di Promozione Sociale (APS)
- Associazioni riconosciute e non riconosciute
- Organizzazioni di volontariato (OdV)
- Ente filantropico
- Ente religioso
- Fondazione
- Impresa sociale, compresa Cooperativa sociale
- Rete associativa
- Società di mutuo soccorso
- Impresa impatto
- Botteghe del mondo



COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 2 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** (morte e lesioni personali) e di **danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**assicurazione**. L'**assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **danni corporali** e **materiali** imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'**assicurazione** e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

ART. 3 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI (RCO)

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti - rientranti nella definizione di ADDETTI - assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (**escluse le malattie professionali**) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 comma 2 - lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L'**assicurazione** è prestata con una **franchigia** fissa e assoluta a carico dell'**Assicurato** di € 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.

L'**assicurazione** RCO è efficace purché, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

ART. 4 - BUONA FEDE INAIL

Premesso che l'**assicurazione** RCO è valida ed operante a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'**assicurazione** obbligatoria contro gli infortuni (INAIL) per i propri addetti, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO, qualora al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** non sia in regola con gli obblighi e adempimenti predetti, purché ciò derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

ART. 5 - RIVALSA INPS

Tanto l'**assicurazione** Responsabilità civile verso terzi (RCT - Art. 2), quanto l'**assicurazione** Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO - Art. 3), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART. 6 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI TERZO

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 54 lettera c) si precisa che:

- le Società che rispetto all'**Assicurato** siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate o consociate (ed i relativi **prestatori di lavoro**) rientrano nel novero di terzi.
- le cooperative consorziate (ed i relativi **prestatori di lavoro**) sono considerate a tutti gli effetti terze tra di loro e rispetto al consorzio (ed i relativi **prestatori di lavoro**) del quale fanno parte.
- i membri degli organi direttivi del **Contraente** rientrano nel novero di terzi.
- le associazioni e/o gli enti e/o le organizzazioni di volontariato (ed i relativi **prestatori di lavoro** e gli aderenti) affiliati al **Contraente** sono considerati a tutti gli effetti terzi tra di loro e rispetto al **Contraente** stesso (ed ai relativi **prestatori di lavoro** e aderenti).

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 54 e limitatamente al caso di **danni corporali**, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai fini dell'**assicurazione** RCT:

- a) Con riferimento alle sole COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI, al legale rappresentante e ai soci e alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'Art. 54, quando subiscano il danno anche se in conseguenza della propria partecipazione alle attività cui si riferisce l'**assicurazione**. Questi soggetti sono considerati terzi tra di loro, sempreché non debbano essi stessi rispondere degli eventi dai quali abbiano riportato **danni corporali** per responsabilità propria, diretta e personale;
- b) ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico complementari all'attività formante oggetto dell'**assicurazione**;
- c) ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'**Assicurato**.

L'**assicurazione** è altresì operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'**Assicurato** per i **danni corporali** e danneggiamenti a cose cagionati a terzi dalle persone di cui ai suddetti punti b) e c) durante l'espletamento delle attività sopra citate.

ART. 7 - ESTENSIONE QUALIFICA DI TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI PER I NON DIPENDENTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 54 lettera c), viene riconosciuta la qualifica di terzi alle persone - per le quali non vale la garanzia RCO e delle quali l'**Assicurato** si avvalga nel rispetto della vigente legislazione - che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato** subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** limitatamente ai casi di **danni corporali** (comprese le malattie professionali).

Anche nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex Art. 1916 del Codice civile, le suddette persone saranno considerate terzi.

A titolo puramente esemplificativo ma non limitativo questi soggetti sono:

- a) i lavoratori occasionali;
- b) i **prestatori di lavoro** temporaneo di cui alla legge 196/97;
- c) le persone della cui opera l'**Assicurato** si avvale in forma saltuaria ed occasionale;
- d) i consulenti esterni;
- e) gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure similari;
- f) i volontari, i soggetti inseriti ai sensi del D. Lgs. 468/97 (lavoratori socialmente utili), i soggetti che svolgono il servizio civile;
- g) gli aderenti iscritti al **Contraente**, i membri degli organi direttivi del **Contraente**;
- h) i soci del **Contraente** diversi dai soci lavoratori, soci volontari e soci illimitatamente responsabili (limitatamente al **Contraente** Azienda);
- i) gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del **Contraente**;
- j) eventuali altre figure introdotte dal legislatore nell'ambito della cooperazione o delle organizzazioni di volontariato/dell'associazionismo in genere.

La garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile che ricada sull'**Assicurato** per i **danni corporali** e danneggiamenti a cose cagionati a terzi dai suddetti soggetti mentre attendono a lavori per conto dell'**Assicurato**.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti, i lavoratori parasubordinati, nonché tutte le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**, sempreché dall'evento derivino **danni corporali**.

ART. 8 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulata per periodi assicurativi annuali, per periodi annuali più frazione di anno, per periodi di durata temporanea inferiori ad un anno. L'**assicurazione** è efficace per i **sinistri** verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali **sinistri** siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.

ART. 9 - PRESTATORI D'OPERA IN PRESTITO DA O AD ALTRE AZIENDE/ENTI/ASSOCIAZIONI

Premesso che i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** possono prestare la propria opera presso altre aziende ed enti pubblici o privati, così come l'**Assicurato** può avvalersi di lavoratori di altre aziende o enti, resta convenuto che:

- 1) l'**assicurazione** è operante anche nei casi in cui il personale dell'**Assicurato** è temporaneamente distaccato presso altre aziende o enti;
- 2) il personale di altre aziende o enti del quale l'**Assicurato** si avvale si considera terzo limitatamente ai casi di **danni corporali**.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'**assicurazione** vale per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente Art. 7), per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni e/o della partecipazione ed organizzazione delle attività ed eventi del **Contraente** o a cui lo stesso partecipi. La copertura si intende operante in caso di **danni corporali** e danneggiamenti a cose.

È escluso dalla responsabilità civile personale il **Contraente** stesso (limitatamente ai casi di **danni corporali** sono compresi il legale rappresentante, i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'Art. 54 lettera a).

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi tra di loro tutti i predetti soggetti sempreché dall'evento derivino **danni corporali**.

L'**assicurazione** vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti con qualifica di quadri e di dirigenti del **Contraente**, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il **Contraente** stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del legale rappresentante del **Contraente**, dei soci illimitatamente responsabili e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'Art. 54 lettera a), per danni involontariamente cagionati a prestatori di lavoro in genere (compresi i lavoratori parasubordinati e tutte le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**), in relazione ai rischi per i quali è prestata l'**assicurazione**.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL TESTO UNICO D.LGS. 81/08 SICUREZZA SUL LAVORO

L'**assicurazione** esplica effetto per la responsabilità civile personale e diretta derivante al personale dipendente e non dipendente designato:

- a) quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche e/o integrazioni);
- b) al servizio di prevenzione e protezione di cui sopra;
- c) al servizio di pronto soccorso;
- d) al servizio prevenzione incendio.

Questa estensione è prestata per i **danni corporali** involontariamente cagionati a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti dell'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è esonerato dal fornire ad **Assimoco** l'elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo le evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L'**assicurazione** è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente **polizza**, fermo restando che il **Contraente** è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

L'**assicurazione** è estesa alla responsabilità civile ascrivibile all'**Assicurato** in qualità di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. Questa estensione è prestata per i **danni corporali** involontariamente cagionati a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti dell'**Assicurato** stesso. Resta inteso che in caso di corresponsabilità tra gli **Assicurati** l'esposizione globale di **Assimoco**, non potrà superare, per ogni **sinistro**, i **massimali** previsti in **polizza**.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

L'**assicurazione** della Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'**Assicurato** per **danni corporali** e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esecuzione, su incarico dell'**Assicurato** stesso, e relativamente ai fabbricati di sua proprietà ovvero da esso ottenuti in uso e nei quali si svolge l'attività per la quale è prestata l'**assicurazione**, dell'attività di:

- progettazione, direzione dei lavori;
- coordinamento della progettazione e coordinamento della esecuzione dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia, l'**assicurazione** non opera:

- se il personale dipendente di cui l'**Assicurato** si avvale non è iscritto ai relativi albi professionali;
- se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle norme che regolano la materia;
- se i lavori sono eseguiti da imprese di cui l'**Assicurato** od i suoi legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata;
- per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** a termini della presente clausola e non direttamente derivanti dalla legge;
- per i danni derivanti dalla colpevole violazione delle norme di sicurezza su lavoro.

La garanzia opera per i danni conseguenti ad errori commessi durante il periodo di efficacia dell'**assicurazione**, purché il danno si sia verificato prima della cessazione del contratto e sia stato denunciato - fermo quanto disposto dalle restanti condizioni di **assicurazione** - entro sei mesi dalla data di cessazione del contratto.

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche, la presente estensione di garanzia riguarda la sola quota di responsabilità del soggetto al quale è riconosciuta la qualifica di **Assicurato** a termini della presente garanzia.

L'**Assicurato** è esonerato dal fornire ad **Assimoco** l'elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L'**assicurazione** è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente **polizza**, fermo restando che il **Contraente** è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 266/91

A parziale integrazione del precedente Art. 10, la garanzia di responsabilità civile personale, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dal decreto attuativo n. 44 del 14 febbraio 1992 (e successive integrazioni e/o modificazioni), deve intendersi operante per tutti i soggetti di cui all'Art. 3 del suddetto decreto n. 44 del 14 febbraio 1992 per **danni corporali** e danneggiamenti a cose arrecati a terzi, nessuno escluso (compreso il **Contraente**, il legale rappresentante ed i soci illimitatamente responsabili ed i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** come da elenco esemplificativo di cui al precedente Art. 6, inclusi gli altri volontari).

ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ISCRITTI DELLE ASSOCIAZIONI - DECORRENZA DELLA GARANZIA

A maggior precisazione di quanto previsto in precedenza ed a parziale integrazione dell'Art. 10, **Assimoco** si obbliga a tenere indenni gli aderenti iscritti al **Contraente** di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi (compreso il legale rappresentante del **Contraente** ed i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** come da elenco esemplificativo di cui al precedente Art. 6, inclusi gli altri aderenti iscritti al **Contraente**) in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della partecipazione e organizzazione delle attività ed eventi del **Contraente** o a cui lo stesso partecipi.

La presente garanzia deve intendersi operante:

- A) per tutti gli iscritti aderenti al **Contraente**, dalle ore 24 della data di decorrenza della presente **polizza**;
- B) per i nuovi iscritti nel corso del periodo assicurativo, dalle ore 24 della data di iscrizione al **Contraente** e resta in vigore fino al termine di ogni anno di validità dell'**assicurazione**.

La presente garanzia si rinnova automaticamente alla scadenza annuale dell'iscrizione al **Contraente**, per tutti coloro che risultavano iscritti nell'annualità (associativa) precedente e che provvedano al rinnovo dell'iscrizione entro i 60 giorni successivi, purché nel periodo di validità della **polizza** stessa.

Per l'identificazione degli iscritti si fa riferimento ai registri o altri documenti probatori tenuti dal **Contraente**.

ART. 15 - AFFIDAMENTO VEICOLI E INFORTUNI CONDUCENTE

A parziale deroga dell'Art. 55 lettera q) , qualora l'**Assicurato** affidi in uso a qualsiasi titolo autovetture, automezzi, motoveicoli immatricolati ad uso privato e di cui è proprietario e/o usufruttuario a suoi dipendenti, lavoratori parasubordinati ed altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente Art. 7) o a commessi, l'**assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato, per i **danni corporali** dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui l'**Assicurato** fosse ritenuto responsabile, il tutto entro i limiti previsti dall'**assicurazione** RCO - Art. 3 per il personale dipendente e dall'**assicurazione** RCT - Art. 2 per gli altri soggetti che con il consenso dell'**Assicurato** conducono il veicolo.

ART. 16 - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

Qualora l'**Assicurato** subappalti i lavori, l'**assicurazione**, a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.Lgs. 9/4/2008, N.81, vale per gli infortuni subiti dai subappaltatori, loro dipendenti e collaboratori, e per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'**Assicurato** anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'**Assicurato**, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previste. Limitatamente a questa garanzia, **Assimoco** non rinuncia al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916, come stabilito all'Art. 110 nei confronti delle cooperative consorziate subappaltatrici o delle associazioni affiliate subappaltatrici che non risultassero assicurate nell'ambito della presente **polizza**.

ART. 17 - MALATTIE PROFESSIONALI

L'**assicurazione** della Responsabilità civile verso operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, e addetti alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato e dall'INAIL.

La presente **assicurazione** è efficace a condizione che, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi dell'**assicurazione** di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'**Assicurato**;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'**Assicurato**; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si ritiene elevato a due anni;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi.

L'**assicurazione** è prestata fino a concorrenza del **massimale** previsto per l'**assicurazione** RCO, che rappresenta la massima esposizione di **Assimoco** per:

- uno o più **sinistri** verificatisi in uno stesso periodo annuo di **assicurazione**;
- uno o più **sinistri** originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

Fermi gli obblighi di denuncia dei **sinistri** previsti dalle Condizioni di assicurazione, l'**Assicurato** ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare ad **Assimoco** o all'intermediario al quale è assegnato il contratto l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'**Assicurato**, ispezioni per le quali l'**Assicurato** stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del D. Lgs.196/2003.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA COMMITTENZA

Relativamente a lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'**assicurazione**, qualora questi siano in tutto o in parte affidati a terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per **danni materiali e corporali** cagionati a terzi, nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli, compresi i **limiti di indennizzo, scoperti e franchigie** ivi previsti. Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

ART. 19 - COMMITTENZA VEICOLI

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 55 lettera q), l'**assicurazione** è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente Art. 7) o da commessi, in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'**Assicurato** o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni alla persona subiti dai trasportati. **Non sono considerati terzi il conducente dell'autovettura e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al precedente Art. 54 lettera a).**

Sono inclusi nella copertura i danni derivanti da proprietà ed uso di velocipedi da parte dei dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** (Art. 7) per lavoro o per servizio, anche all'esterno dell'area di pertinenza dell'**Assicurato**. Sono considerati inoltre velocipedi le biciclette a pedalata assistita.

Assimoco rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei responsabili nei soli casi in cui la circolazione stradale non avvenga in conformità alle norme di legge.

ART. 20 - DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

L'**assicurazione** si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute (anche presso terzi).

Si specifica che qualora la presente garanzia fosse prestata anche con **polizza** Incendio (Ricorso Terzi da Incendio) stipulata dall'**Assicurato**, detta estensione opererà in secondo rischio, e cioè in eccedenza alle somme o ai **massimali** assicurati con la suddetta **polizza**.

ART. 21 - ATTI VIOLENTI, RAPINE, AGGRESSIONI

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per **danni corporali** e danneggiamenti a cose subiti da terzi a seguito di rapina, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito delle sedi in cui opera l'**Assicurato**.

ART. 22 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI - (RISCHI COMMITTENZA)

L'**assicurazione** si estende alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati (compresi eventuali magazzini e depositi) nei quali si svolge l'attività descritta in **polizza**, degli impianti fissi (compresi ascensori, montacarichi e scale mobili) e dei relativi allacciamenti destinati alla loro conduzione.

L'**assicurazione** copre anche i rischi inerenti all'esistenza di antenne, di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi e gli alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, recinzioni in muratura, cancelli anche automatici.

La presente garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (compresi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e disfacimento) di fabbricati ed impianti (ivi compreso il montaggio, smontaggio e collaudo dei medesimi) anche se effettuati in fabbricati occupati, restando inteso che, ove la manutenzione venga affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'**Assicurato** nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia è estesa altresì al rischio derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati in genere aventi destinazione d'uso anche non connessa con l'attività descritta in **polizza**.

L'**assicurazione** si estende ai danni dei quali l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere in qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08, sempre che – ove obbligatorio per legge – l'**Assicurato** abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto da detto D. Lgs..

L'**assicurazione** si estende altresì al rischio della committenza dei lavori di allestimento delle nuove sedi da adibire allo svolgimento dell'attività oggetto dell'**assicurazione**.

Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'**assicurazione** comprende i danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne e i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici, di riscaldamento e condizionamento, condutture, serbatoi, vasche.

ART. 23 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI SPAZI DESTINATI A PARCHEGGIO

L'**assicurazione** si estende alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e/o conduzione di appositi spazi coperti e non coperti destinati a parcheggio di veicoli a motore (anche se essi sono in consegna o custodia), compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti, di lavoratori parasubordinati, delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente Art. 7, di clienti e fornitori. Sono compresi anche i danni ai veicoli nel caso in cui gli stessi siano parcheggiati o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da circolazione dei medesimi veicoli, quelli da furto, quelli alle cose trovantisì sui/nei veicoli stessi e quelli conseguenti al mancato uso, limitatamente ai natanti. Sono inoltre esclusi i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'**Assicurato** o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

ART. 24 - DIPENDENTI, LAVORATORI PARASUBORDINATI E LE ALTRE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È PRESTATA L'ASSICURAZIONE

Sono considerati terzi i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** (si veda elenco esemplificativo di cui all'Art. 7):

- a) per danneggiamenti a cose di loro proprietà anche in occasione di lavoro o di servizio, fermo quant'altro previsto in **polizza**. Restano ferme le disposizioni previste alle lettere f) e j) dell'Art. 55, nonché l'esclusione dei danni da furto, incendio, scoppio ed esplosione. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite d'indennizzo di € 150.000,00 per **sinistro** e per anno assicurativo;
- b) per i casi di **danni corporali** causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'**assicurazione** RCO.

ART. 25 - SEGNALETICA MANCANTE O INSUFFICIENTE

L'**assicurazione** comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

ART. 26 - DANNI A COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA, DETENUTE A QUALSIASI TITOLO O DESTINAZIONE

- A) L'**assicurazione** comprende il risarcimento dei danni alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione (anche presso terzi), esclusi i danni alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto o strumento diretto dei lavori e dell'attività svolta dall'**Assicurato**.
- B) L'**assicurazione** si intende estesa ai danni dei quali l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere verso i clienti e/o assistiti ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai medesimi (consegnate o non consegnate), con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
-

ART. 27 - DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE O MOVIMENTATE

L'**assicurazione** si estende ai danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate (nell'ambito delle sedi aziendali dell'**Assicurato** e/o presso terzi).

ART. 28 - DANNI A MEZZI DURANTE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

L'**assicurazione** comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi e, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

ART. 29 - DANNI AD ATTREZZATURE PRESE A NOLEGGIO

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi che l'**Assicurato** abbia in comodato d'uso o noleggio e che sono strumento diretto dei lavori e dell'attività svolta dall'**Assicurato**.

ART. 30 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE ATTIVITÀ

L'**assicurazione** comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi (anche compiuti presso terzi) con esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono i lavori.

ART. 31 - DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

L'**assicurazione** comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

ART. 32 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'**assicurazione** comprende, nei limiti precisati, i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno o vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

ART. 33 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'**assicurazione** comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi conseguenti a **sinistro** risarcibile a termini di **polizza**.

ART. 34 - OPERAZIONI DI CONSEGNA, PRELIEVO, PROVE, COLLAUDO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PRESSO TERZI

L'**assicurazione** comprende i danni verificatisi durante l'esecuzione presso terzi di operazioni di prelievo o consegna di materiali e di rifornimento di merci, nonché di prove, collaudi e dimostrazioni di cose. Sono compresi inoltre i danni causati da installazione, montaggio e smontaggio presso terzi dei prodotti inerenti l'attività esercitata.

In tutti i casi sopra elencati, sono esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle specifiche operazioni.

ART. 35 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dall'esistenza della mensa aziendale, del bar, dei distributori automatici e, in genere dalla somministrazione di cibi e bevande (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione). Questa garanzia vale anche per i **danni corporali** subiti dai dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione** (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente Art. 7), dai visitatori, dagli assistiti e dai terzi.

Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei servizi.

ART. 36 - SERVIZI SANITARI, ATTIVITÀ RIABILITATIVE, PROMOZIONALI, FORMATIVE, DOPOLAVORISTICHE, RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE O AVENTI CARATTERE SOCIALE

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa e/o presso i cantieri, compresa la responsabilità civile dei sanitari e del personale ausiliario non dipendenti purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'**Assicurato**.

L'**assicurazione** comprende altresì la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla partecipazione, organizzazione e svolgimento di attività riabilitative, promozionali e commerciali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale tenute sia presso le ubicazioni di proprietà e/o in uso all'**Assicurato** sia presso altre ubicazioni.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi compresi: gite aziendali, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, noleggio di cicli e velocipedi, visite guidate, assemblee, consigli di organi societari e direttivi, riunioni sindacali o di volontari o di altri soggetti autorizzati dal **Contraente** a riunirsi presso i propri locali, esposizioni, fiere, sagre, mostre, mercati, manifestazioni culturali, feste animate, compreso il rischio dell'allestimento e dello smontaggio degli stand, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori.

Sono inoltre compresi i danni ai partecipanti ed i danni alle attrezzature, agli arredi ed ai locali ospitanti le attività sopra descritte ed alle cose esposte in dette sedi.

La garanzia vale altresì per la responsabilità civile direttamente risalente al Circolo Ricreativo Aziendale.

ART. 37 - INSEGNE E CARTELLI

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dalla proprietà, installazione, uso, rimozione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e segnaletica in genere, ovunque installata, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni alle cose su cui le insegne, cartelli o striscioni sono affissi.

ART. 38 - OFFICINE, FALEGNAMERIE, LABORATORI, DEPOSITI DI CARBURANTE

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dall'esistenza nell'ambito dei locali in uso all'**Assicurato**, di officine meccaniche ed in genere di mezzi meccanici, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità del **Contraente** e dei relativi prestatori d'opera.

ART. 39 - CARRELLI ELEVATORI E MEZZI MECCANICI IN GENERE

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dall'uso di carrelli elevatori (cosiddetti muletti) condotti da personale autorizzato e da mezzi meccanici in genere. L'**assicurazione** si intende prestata nell'ambito dei fabbricati utilizzati dall'**Assicurato** stesso per lo svolgimento dell'attività descritta in **polizza** e delle aree ad essi pertinenti nonché nelle immediate vicinanze.

ART. 40 - GUARDIANI E CANI DA GUARDIA

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dall'impiego di guardiani, anche armati, nonché di cani da guardia.

ART. 41 - ANIMALI

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dalla proprietà e/o uso, anche terapeutico, di animali domestici, da trasporto, cortile e allevamento compresi i rischi inerenti al loro trasferimento effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono inoltre esclusi i danni da contagio.

ART. 42 - SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZIO ANTINCENDIO NEI LOCALI DELL'ASSICURATO

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dallo svolgimento del servizio di pulizia dei locali in cui opera; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori.

L'**assicurazione** comprende inoltre la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** dallo svolgimento del servizio antincendio interno alla struttura dell'**Assicurato**, organizzato e composto da personale dipendente dell'**Assicurato**, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'**assicurazione**.

ART. 43 - ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** per le perdite patrimoniali cagionate a terzi - compresi i clienti, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia: D.Lgs. N. 196/03, D.Lgs. 10 agosto 2018 N. 101, Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni e che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dichiarata e coperta dall'**assicurazione**.

ART. 44 - DANNI DA INQUINAMENTO

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 55 c) la garanzia si estende ai danni cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite in conseguenza di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture, macchinari e contenitori in genere a seguito di fatto accidentale.

ART. 45 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 55 i), l'**assicurazione** vale per la responsabilità civile dell'**Assicurato** per danni da furto e tentato furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato**. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente.

ART. 46 - SMERCIO

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 55 n), l'**assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. Limitatamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati e/o venduti presso il **Contraente**, l'**assicurazione** vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'**assicurazione** riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della **polizza**, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. La garanzia non è valida se l'**Assicurato** detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Il **massimale** per **sinistro** rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, anche in caso di **sinistro** in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente **assicurazione**.

RESPONSABILITÀ ASSICURATE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 47 - EROGAZIONE DI ASSISTENZA MEDICO/SANITARIA

L'Assicurato, nello svolgimento dell'attività dichiarata in **polizza**, può anche effettuare servizi di assistenza specialistica di carattere sanitario e non, a tale scopo si conviene tra le parti quanto segue:

- a) agli effetti della garanzia RCT, per **sinistro** si intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione.
- b) l'assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto e purché presentate non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- c) l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per **danni corporali** e danneggiamenti a cose imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. Assimoco rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per **danni corporali** e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
- d) si dà atto che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente - sanitario e non sanitario - e a tale scopo si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.
- e) il **massimale** RCT rappresenta la massima esposizione di Assimoco per ciascun periodo assicurativo annuo di **assicurazione**.

ART. 48 - MASSAGGIATORI E OPERATORI DI DISCIPLINE OLISTICHE

Le tutele della presente **polizza** sono prestate per le associazioni che nell'esercizio della loro attività svolgono pratiche nell'ambito delle discipline olistiche e del massaggio, quali corsi di formazione e servizi dedicati al benessere fisico delle persone.

A integrazione di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per **danni materiali e corporali** imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L'efficacia della presente **assicurazione** è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'assicurazione. La perdita, o la sospensione dei requisiti di legge per l'esercizio della professione, determinano la risoluzione immediata dell'assicurazione.

Oltre a quanto disposto all'Art. 55 delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione non comprende i danni:

- di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o prestazioni di natura estetica per le pretese di mancata rispondenza dell'intervento e/o prestazione all'impegno o promessa di risultato assunto dall'Assicurato;
- derivanti da somministrazione e/o prescrizione di farmaci e medicinali di qualunque genere;
- derivanti dall'applicazione di tecniche e/o trattamenti difformi o non previsti dall'abilitazione professionale prevista dalle norme vigenti in materia;
- derivanti da applicazioni tecniche e/o trattamenti eseguite da persone diverse dall'Assicurato (collaboratori, dipendenti) non abilitate all'esercizio della professione.

A titolo esemplificativo per Discipline Olistiche per il Benessere (DOB) o Bionaturali si intendono: Chinesiologia, Chiropratica, Erbe per il benessere, Erboristeria, Floriterapia, Iridologia, Massaggio biodinamico, Massaggio riflessologico Ayurvedico, Massaggio riflessologico Tuina, Musicoterapia, Naturopatia, Naturopatia, Naturopatia Quantica e Biorisonanza, Naturopatia Tibetana, Nutrizione, Osteopatia, Pranoterapia, riflessologia, Reiki, Shiatsu, Terapia Craniosacrale, Yoga, Aromaterapia, Auricoloterapia non agopuntoria, counselling, Cristalloterapia, Cromoterapia.

Assimoco rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per **danni materiali e corporali** involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

Si dà atto che l'**Assicurato** si avvale dell'opera di personale non dipendente, e a tale scopo si conviene che l'**assicurazione** è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'**Assicurato** stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.

ART. 49 - GUIDA AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE, TURISTICHE

A integrazione di quanto previsto, l'**assicurazione** copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **danni corporali** e danneggiamenti a cose imputabili a fatto colposo dei soci e del personale dipendente, addetto alle attività di accompagnamento ai partecipanti durante lo svolgimento della gita/passeggiata/escursioni per le quali è prestata l'**assicurazione** e del quale lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L'efficacia della presente **assicurazione** è subordinata al possesso da parte dell'**Assicurato** dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'**assicurazione**. **Assimoco** rinuncia pertanto al diritto di surroga nei confronti di detto personale per **danni corporali** e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Si dà atto che l'**Assicurato** possa avvalersi dell'opera di personale non dipendente e non associato, e a tale scopo si conviene che l'**assicurazione** è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'**Assicurato** stesso; la garanzia non è estesa in qualsiasi caso alla responsabilità personale di tali soggetti.

ART. 50 - DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DM N. 37 22/01/2008 (EX LEGGE N. 46/1990)

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 55 lettera o), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **danni corporali e materiali** cagionati a terzi - compresi i committenti - dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del presente contratto assicurativo. La presente estensione è prestata limitatamente agli impianti classificati e definiti agli Artt. 1 e 2 del DM N.37 del 22 gennaio 2008 ed a condizione che l'**Assicurato** sia in possesso della abilitazione e dei requisiti tecnico-professionali previsti ai sensi degli Artt. 3 e 4 del DM stesso. Il mancato possesso, la perdita o la sospensione dell'abilitazione e/o dei requisiti tecnico-professionali sopra previsti, determinano l'immediata decadenza della garanzia. La garanzia è operante per i danni che si manifestino **non oltre 18 mesi** dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia del contratto assicurativo e comunque **non oltre 6 mesi** dalla cessazione del contratto stesso.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi:

- i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati;
- i danni alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;
- le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- i danni cagionati da impianti non classificati ai sensi del D.M. N. 37 22/01/2008;
- i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante.

La garanzia opera: fino al limite del **massimale** RCT per danni a persone; nell'ambito del **massimale** RCT per danni a cose per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicati nello Schema Riepilogativo. Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con **Assimoco** per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia vale anche per i **sinistri** commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del **massimale** RCT del contratto sostituito e solamente per i **sinistri** non più garantiti dallo stesso.

ART. 51 - DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 55 lettera o), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **danni corporali e materiali** cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per i danni che si manifestino **non oltre 6 mesi** dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia della **polizza** e comunque **non oltre 12 mesi** dalla cessazione del contratto stesso.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi:

- i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti da chiunque fabbricati;
- i danni alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;
- le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- i danni conseguenti ad attività ed impianti previste dal D.M. N.37 del 22/01/2008;
- i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante;
- i danni da rovina (crollo totale o parziale) di immobili Art. 1669 Codice civile;
- i danni previsti dalla Condizione "**DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**".

La garanzia opera: fino al limite del **massimale** RCT per danni a persone; nell'ambito del **massimale** RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicati nello Schema Riepilogativo. Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con la **Assimoco** per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia vale anche per i **sinistri** commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del **massimale** RCT del contratto sostituito e solamente per i **sinistri** non più garantiti dallo stesso.

ART. 52 - DANNI AI VEICOLI IN RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 55 lettera k), la garanzia è estesa ai **danni materiali** ai veicoli di terzi - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e di pneumatici verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva della difettosa esecuzione dei lavori stessi. La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione, a condizione che:

- siano rilevabili/riscontrabili da fattura, ricevuta o altra documentazione fiscale;
- il **sinistro** si verifichi e venga denunciato ad **Assimoco** entro 90 giorni dall'esecuzione dei lavori e durante il periodo di vigenza del contratto, ma non oltre la data di cessazione dell'**assicurazione**. Tale previsione è valida ed operante anche in caso di sostituzione, senza soluzione di continuità, con altro contratto RC stipulato con **Assimoco** e sempreché nel contratto sostituito fosse già operante la presente garanzia.

L'**assicurazione** non comprende i **danni materiali** alle parti del veicolo installate, alle parti del veicolo oggetto dei lavori di riparazione e manutenzione e le spese per la loro sostituzione e riparazione.

La garanzia opera: fino al limite del **massimale** RCT per danni a persone; nell'ambito del **massimale** RCT per danni a cose per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell'importo e con l'applicazione della **franchigia/scoperto** indicati nello Schema Riepilogativo.



COSA NON È ASSICURABILE

ART. 53 - RESPONSABILITÀ NON ASSICURATE

Assimoco non assicura la responsabilità civile imputabile al **Contraente/Assicurato** dallo svolgimento/esecuzione di attività diverse da quelle dichiarate e indicate in **polizza**.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 54 - NOVERO DEI TERZI

Ai fini della **assicurazione** RCT - (Art. 2) non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'**Assicurato** subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'**Assicurato**.

ART. 55 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI

L'**assicurazione** RCT - (Art. 2) e RCO - (Art. 3) non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- e) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'**assicurazione** RCT - (Art. 2) non comprende altresì i danni:

- h) alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle cose e/o merci che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'**Assicurato** o che lo stesso detenga;
- j) di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice civile;
- k) alle opere in costruzione, alle opere e/o cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
- m) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all'**Assicurato**;
- n) cagionati da macchine, macchinari, impianti, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;
- o) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- p) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- q) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- r) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;
- s) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- t) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- u) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'**assicurazione** è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i **danni corporali, materiali** e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'**Assicurato**;
- v) da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge.

ART. 56 - MASSIMALI/LIMITI DI INDENNIZZO

L'**assicurazione** è prestata sino a concorrenza dei **massimali** indicati nel contratto che rappresentano il massimo esborso di **Assimoco** per ogni **sinistro** indennizzabile ai sensi del presente contratto di **assicurazione**. Detti **massimali**, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi - compresi e non in aggiunta - espressamente indicati in tali clausole. Il **massimale** stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più **Assicurati**. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'**assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'**assicurazione** l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

ART. 57 - MASSIMO RISARCIMENTO

I **massimali** assicurati con la presente **polizza** non potranno cumulare con i **massimali** di altre **polizze** stipulate dal **Contraente** con **Assimoco**.

ART. 58 - FRANCHIGIA

L'**assicurazione**, limitatamente ai soli **danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), opera con l'applicazione di una **franchigia** assoluta per ciascun **sinistro** indennizzabile indicata nello Schema Riepilogativo. Pertanto, **Assimoco** risponderà dei **sinistri** solamente qualora l'**indennizzo** superi l'ammontare della suddetta **franchigia** e limitatamente alla parte eccedente. Qualora nel contratto di **assicurazione** le parti convengano, con patto speciale, l'applicazione di una **franchigia** e/o di uno **scoperto** in deroga alla suddetta **franchigia**, agli **indennizzi** saranno applicati gli importi convenuti con patto speciale.

Esempio

Danno accertato prima della franchigia	€ 1.000
Franchigia a carico dell' Assicurato	€ 150
Danno effettivamente da liquidare	€ 850

ART. 59 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente **polizza**, l'**assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

ART. 60 - LIMITI D'INDENNIZZO

I limiti d'indennizzo sono contenuti in dettaglio nello Schema di riepilogo (Allegato 2).

Esempio

Danno accertato	€ 6.000
Limite d'indennizzo previsto	€ 5.000
Danno effettivamente da liquidare	€ 5.000

ART. 61 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

I **massimali** stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** tra di loro.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 62 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile dalle Associazioni di promozione Sociale (ApS), dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) o dalle Associazioni riconosciute o non riconosciute nella loro qualità di **Ente del Terzo Settore** o **Ente Non Profit**.

ART. 63 - CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

Sono **Assicurati** i componenti passati, presenti e futuri che ricoprono una carica negli **Organi sociali** descritti nel **Glossario**.



COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 64 - QUALI RESPONSABILITÀ SONO ASSICURATE

Assicurazione responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: **Assimoco** tiene indenne gli **Assicurati** di quanto devono risarcire (capitale, interessi e spese) - quali civilmente responsabili per **perdite patrimoniali** involontariamente provocate a terzi, in conseguenza di un **atto illecito** commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina o dalle delibere assembleari ed in generale dal non diligente adempimento del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali del **Contraente**. **Assimoco** dovrà, come previsto all'Art. 84, anticipare le **Spese di difesa** sostenute per resistere alle azioni promosse dal danneggiato prima della definizione conclusiva del procedimento.

Garanzia a favore degli eredi e del coniuge legittimo dei componenti: ferme le condizioni previste, l'**assicurazione** copre inoltre le **perdite patrimoniali** conseguenti a **sinistro (richiesta di risarcimento)** in relazione ad atti illeciti commessi dagli **Assicurati** durante il periodo di efficacia dell'**assicurazione** e presentate nei confronti:

- a) dei loro eredi o legali rappresentanti in caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell'**Assicurato**.
- b) del coniuge legittimo, a condizione che tale **sinistro (richiesta di risarcimento)**:
 - derivi in via esclusiva dal suo stato di coniuge legittimo dell'**Assicurato**;
 - sia coperto dal presente contratto qualora venga avanzato nei confronti dell'**Assicurato**;
 - chieda il risarcimento dei danni recuperabili dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni stessi, o da beni in comproprietà sia dell'**Assicurato** sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall'**Assicurato** al coniuge legittimo.



COSA NON È ASSICURABILE

ART. 65 - QUALI RESPONSABILITÀ NON SONO ASSICURATE

Assimoco non assicura la responsabilità civile imputabile agli **Assicurati** per tutti gli atti, fatti e circostanze non riferiti alla carica ricoperta negli **Organi sociali** del **Contraente**, incluse quelle assicurate nel Settore Responsabilità civile della presente **polizza**.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 66 - DANNI ESCLUSI DALLA COPERTURA

Assimoco non è tenuta al pagamento qualora la **richiesta di risarcimento (sinistro)** avanzata contro gli **Assicurati** sia imputabile a qualsiasi atto:

- a) doloso, fraudolento o commesso intenzionalmente in violazione di obblighi derivanti dalla legge, dalle delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale o dalle delibere assembleari, consiliari e di comitato esecutivo, nonché in violazione agli obblighi contrattualmente assunti dagli **Assicurati** medesimi;

- b) da cui uno o più **Assicurati** abbia ottenuto vantaggi o profitti personali ai quali non avesse legalmente diritto;
- c) mediante il quale gli **Assicurati** trasferiscano denaro, beni o qualunque altra utilità a clienti, fornitori o altri soggetti terzi, allo scopo di conseguire o far conseguire agli **Assicurati** stessi, al **Contraente** o a terzi un indebito profitto o vantaggio;

L'**assicurazione** inoltre non copre la **richiesta di risarcimento (sinistro)**:

- d) imputabile ad atti illeciti, dei quali gli **Assicurati**, precedentemente alla stipulazione del contratto, erano a conoscenza o, usando la normale diligenza, dovevano essere a conoscenza.
- e) avanzata tra **Assicurati** (persone fisiche) o da chi si trovi con essi nel rapporto di coniuge, di genitore, di figlio nonché di parente od affine con lui convivente;
- f) avanzata per controversie in materia di lavoro o contratti di lavoro;
- g) imputabile a servizi professionali resi dagli **Assicurati** a qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica;
- h) imputabile alla produzione e scambio di beni o servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività del **Contraente**;
- i) imputabile a infortuni, malattie, lesioni personali, danneggiamento di beni materiali;
- j) imputabile a sanzioni, multe, ammende, penali e risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio;
- k) imputabile all'omesso o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità così come all'omessa, ritardata od errata costituzione, esecuzione od estinzione di garanzie o rapporti assicurativi;
- l) imputabile alla violazione di obblighi di segretezza o all'utilizzo e divulgazione abusiva di notizie riservate;
- m) imputabile direttamente o indirettamente:
 - alla detenzione, impiego, contaminazione di sostanze radioattive;
 - a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; sono esclusi i **sinistri** imputabili alla mancata osservanza di leggi, regolamenti, provvedimenti in vigore o emanati dalle Autorità Italiane in data successiva a quella di effetto della **polizza**;
 - Imputabile ad amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma e misura amianto.

ART. 67 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA

L'**assicurazione** vale per le **richieste di risarcimento (sinistri)** pervenute per la prima volta agli **Assicurati** durante il periodo di validità della **polizza** e imputabili ad **atti illeciti** compiuti nello stesso periodo. Nel caso in cui l'**atto illecito** si protragga nel tempo o si realizzi attraverso più **atti illeciti** successivi, esso si considererà avvenuto al momento del primo **atto illecito**.

ART. 68 - LIMITI D'INDENNIZZO

I limiti d'indennizzo sono contenuti nello Schema di riepilogo (Allegato 2).

Esempio	
Danno accertato	€ 6.000
Limite d'indennizzo previsto	€ 5.000
Danno effettivamente da liquidare	€ 5.000

SETTORE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S. A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 69 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile dalle Associazioni di promozione Sociale (AsP), Associazioni riconosciute o non riconosciute o Organizzazioni di Volontariato (OdV) nella loro qualità di Ente **Contraente**.

ART. 70 - CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE / OPZIONE 1

L'**assicurazione** opera a favore:

- dell'Ente **Contraente**,
- dei membri del consiglio direttivo,
- dei singoli volontari dell'Ente **Contraente**, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma I del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore),
-
- dei dipendenti dell'Ente **Contraente**.
- dei **soci iscritti** in apposito Registro.

ART. 71 - CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE / OPZIONE 2

L'**assicurazione** opera a favore:

- dei membri del consiglio direttivo dell'Ente **Contraente**.

ART. 72 - CHI È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE / OPZIONE 3

L'**assicurazione** opera a favore:

- dei singoli volontari dell'Ente **Contraente**, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma I del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore),
- dei **soci iscritti** in apposito Registro.
-



COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 73 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER L'ASSISTENZA LEGALE / OPZIONE 1

La **Compagnia** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** e delle condizioni previste in **polizza** il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**Assicurato** a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in **polizza** e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- c) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- d) di giustizia;
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;

- f) conseguenti a una transazione autorizzata dalla **D.A.S.**, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.**;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**Assicurato** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la **Società** assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del **massimale**. L'importo dovrà essere restituito alla **Compagnia** entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'**Assicurato**:

- A) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, **sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa**;
- B) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga proscioltto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. **La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**;
- C) subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
- D) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile**;
- E) debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria**. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
 - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e GDPR;
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).
- F) per gli eventi sopra indicati, la garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'**Assicurato** a seguito di attacco informatico, in caso di:
 - furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Ente o dei membri del consiglio direttivo;
 - violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ART. 74 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER L'ASSISTENZA LEGALE / OPZIONE 2

La **Compagnia** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** e delle condizioni previste in **polizza** il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**Assicurato** a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- c) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- d) di giustizia;
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- f) conseguenti a una transazione autorizzata dalla **D.A.S.**, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.**;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**Assicurato** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la **Società** assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del **massimale**. L'importo dovrà essere restituito alla **Compagnia** entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'**Assicurato**:

- A) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- B) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- C) subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
- D) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il **sinistro** sia coperto da una apposita **assicurazione** di Responsabilità civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero **massimale**, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile;
- E) per gli eventi sopra indicati, la garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'**Assicurato** a seguito di attacco informatico, in caso di:
 - furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari;
 - violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ART. 75 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER L'ASSISTENZA LEGALE / OPZIONE 3

La **Compagnia** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** e delle condizioni previste in **polizza** il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**Assicurato** a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in **polizza** e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'attività stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- c) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- d) di giustizia;
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- f) conseguenti a una transazione autorizzata dalla **D.A.S.**, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.**;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- k) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**Assicurato** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la **Società** assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite del **massimale**. L'importo dovrà essere restituito alla **Compagnia** entro 60 giorni.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'**Assicurato**:

- A) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, **sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa**;
- B) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. **La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**;
- C) subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
- D) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.**

Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ART. 76 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA / TUTTE LE OPZIONI

Un **sinistro** è considerato in garanzia se avviene trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell'**assicurazione** nel caso di controversie contrattuali e dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'**assicurazione**, negli altri casi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la **Compagnia** considera:

- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia opera anche prima della notifica all'**Assicurato** dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (Artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la **Compagnia** prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

ART. 77 - SPESE ASSICURATE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO / SOLO CON OPZIONE 1

Con la copertura offerta dall'Opzione 1 è possibile assicurare, con il pagamento di un **premio** aggiuntivo, una o più delle seguenti spese:

Vertenze contrattuali (escluse le vertenze con i clienti): la **Compagnia** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** e delle condizioni previste in **polizza** il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti del **Contraente** a seguito di eventi insorti:

- nell'ambito dell'attività svolta indicata in **polizza** e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui il **Contraente** debba sostenere controversie di **Diritto civile**, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00, relative a:

- a) contratti con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture ricevute di beni o prestazioni di servizi;
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del lavoro;
- c) contratti di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in **polizza** strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'**Assicurato**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Vertenze con i clienti (tre casi in stragiudiziale): la garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal **Contraente**, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a € 200,00, che insorgano e debbano essere trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino con il limite di tre **sinistri** avvenuti nello stesso anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di **D.A.S.**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Vertenze con la Pubblica amministrazione: la garanzia vale nei casi in cui il **Contraente** debba:

- impugnare il provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione nel registro delle associazioni;
- sostenere la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei conti; per questa garanzia le spese di difesa vengono rimborsate quando la sentenza è passata in giudicato o in caso di archiviazione, nei limiti dell'importo stabilito dal giudice se le spese sono liquidate in sentenza e con l'esclusione di anticipo spese nel corso del procedimento;
- sostenere controversie con il Comune in cui ha sede l'associazione che riguardano la concessione di contributi e sovvenzioni e finanziamenti. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di **D.A.S.**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.



COSA NON È ASSICURABILE

ART. 78 - CHI NON È ASSICURABILE

Non sono assicurabili:

- le associazioni di persone giuridiche;
- le **associazioni in ambito** medico/sanitario/**assistenziale**; (case di riposo, case di cura, centri diurni, ed in generale ogni attività che l'Associazione svolge collegata all'area medico sanitaria);
- le associazioni di categoria;
- partiti politici e movimenti e sindacali;
- comitati e fondazioni;
- le ONG;
- le cooperative sociali;
- le associazioni sportive dilettantistiche.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 79 - ESCLUSIONI / VALIDE PER OPZIONE 1

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) atti dolosi;
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in **polizza**;
- g) vertenze contrattuali, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento;
- h) vertenze coi clienti, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento;
- i) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- j) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- k) controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00;
- l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- m) controversie relative a rapporti fra Soci o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- n) attività svolte come azienda edile;
- o) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita **polizza** di Responsabilità civile;
 - nel caso di dolo dell'**Assicurato**;
 - se il **sinistro** rientra nei casi di **scoperto** e/o **franchigia** della **polizza** di Responsabilità civile;
 - se tale **polizza** non è in regola con il pagamento dei **premi**.

La **Compagnia** non si farà carico di:

- p) spese, anche preventivate, non concordate con **D.A.S.**, secondo le regole previste nella Sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri - Settore Tutela Legale";
- q) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **D.A.S.**;
- r) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- s) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- t) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- u) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 Codice civile);
- v) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla **Compagnia**, l'**Assicurato** dovrà restituirlle alla **Compagnia** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- w) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- x) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- y) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- z) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

ART. 80 - ESCLUSIONI / VALIDE PER OPZIONE 2

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) atti dolosi;
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in **polizza**;
- g) controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- j) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00;
- k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- l) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- m) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita **polizza** di Responsabilità civile;
 - nel caso di dolo dell'**Assicurato**;
 - se il **sinistro** rientra nei casi di **scoperto** e/o **franchigia** della **polizza** di Responsabilità civile;
 - se tale **polizza** non è in regola con il pagamento dei **premi**.

La **Compagnia** non si farà carico di:

- n) spese, anche preventivate, non concordate con **D.A.S.**, secondo le regole previste nella Sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri - Settore Tutela Legale";
- o) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **D.A.S.**;
- p) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- q) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

- r) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- s) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 Codice civile);
- t) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla **Compagnia**, l'**Assicurato** dovrà restituirle alla **Compagnia** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- u) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- v) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- w) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- x) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

ART. 81 - ESCLUSIONI / VALIDE PER OPZIONE 3

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) atti dolosi;
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- g) controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- j) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00;
- k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- l) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita **polizza** di Responsabilità civile;
 - nel caso di dolo dell'**Assicurato**;
 - se il **sinistro** rientra nei casi di **scoperto** e/o **franchigia** della **polizza** di Responsabilità civile;
 - se tale **polizza** non è in regola con il pagamento dei **premi**.

La **Compagnia** non si farà carico di:

- m) spese, anche preventivate, non concordate con **D.A.S.**, secondo le regole secondo le regole previste nella Sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri - Settore Tutela Legale";
- n) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **D.A.S.**;
- o) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- p) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- q) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000,00, escludendo però ogni duplicazione di onorari;

- r) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà (Art. 1292 Codice civile);
- s) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla **Compagnia**, l'**Assicurato** dovrà restituirle alla **Compagnia** entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- t) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- u) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- v) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- w) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

ART. 82 - MASSIMALE

Assimoco offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al **massimale** indicato in **polizza** per ciascun **sinistro**.

COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI



SETTORE
RESPONSABILITÀ CIVILE
ANCHE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 83 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'**Assicurato** deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad **Assimoco**) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza Art. 1913 Codice civile. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro** successivamente a lui pervenuti. Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice civile).

ART. 84 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Assimoco ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **massimale** stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **massimale** le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 84.1 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non si stia fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà **quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione**.

ART. 85 - DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo quanto previsto all'Art. 83, la denuncia di **sinistro** all'Agenzia oppure ad **Assimoco** deve contenere:

- la data e il luogo del **sinistro**;
- la narrazione del fatto e/o della causa del **sinistro** con la descrizione degli elementi idonei ad evidenziare eventuali responsabilità;
- nominativo, domicilio e recapito telefonico del danneggiato e di eventuali testimoni;
- copia della richiesta danni dei terzi danneggiati o della richiesta risarcitoria proveniente da INPS, INAIL, dai legali dei danneggiati o copia degli atti dei procedimenti giudiziari/amministrativi.

L'**Assicurato** deve poi far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori notizie e gli atti relativi al **sinistro**. Agli effetti dell'**assicurazione** di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), l'**Assicurato** deve denunciare soltanto i **sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta da parte dell'Autorità competente a norma della legge infortuni, salvo che per i **sinistri** rientranti nella fattispecie dell'Art. 3 punto 2) per i quali la denuncia dovrà avvenire al ricevimento della richiesta di risarcimento.



SETTORE TUTELA LEGALE

ART. 86 - DENUNCIA DEL SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste dall'**assicurazione** l'**Assicurato** dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a:

D.A.S. chiamando il numero verde 800.84.90.90

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di **sinistro**), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'**Assicurato**, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall'**assicurazione**, l'**Assicurato** dovrà far pervenire tempestivamente a **D.A.S.** copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di **sinistro** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'**Assicurato** deve chiamare il numero verde **800.84.90.90** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ART. 87 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a **D.A.S.**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del **sinistro**, **D.A.S.** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'**Assicurato** dovrà rilasciare, ove richiesto da **D.A.S.**, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, **D.A.S.** valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'**Assicurato** potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **D.A.S.**

D.A.S. autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un procedimento penale o amministrativo;
- b) se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'**Assicurato** comunica a **D.A.S.** le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a **D.A.S.** di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale **D.A.S.** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**Assicurato** può indicare a **D.A.S.** un legale di propria fiducia;
- b) se l'**Assicurato** non fornisce tale indicazione, **D.A.S.** può individuare direttamente il legale;
- c) l'**Assicurato** deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'**Assicurato** decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **D.A.S.** non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

D.A.S. gestirà a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più **Assicurati**;
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

ART. 88 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste dall'**assicurazione**, l'**Assicurato** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il **sinistro** tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente **D.A.S.** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **D.A.S.** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **D.A.S.**;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di **D.A.S.**, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di **D.A.S.** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**Assicurato**. Se l'**Assicurato** procede senza autorizzazione, **D.A.S.** garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ART. 89 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

D.A.S. liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del **massimale**, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

ART. 90 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La **Compagnia** e **D.A.S.** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La **Compagnia** e **D.A.S.** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

ART. 91 - ARBITRATO PER CONFLITTO D'INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **D.A.S.** sulla gestione delle prestazioni, sia l'**Assicurato** sia **D.A.S.** possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'**Assicurato** e **D.A.S.** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'**Assicurato**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **D.A.S.**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **D.A.S.** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **massimale** previsto dalla **polizza**.

Qualora l'**Assicurato** intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

OBBLIGHI DELLE PARTI



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

ART. 92 - OBBLIGHI IN CASO DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'**Assicurato** o il **Contraente** deve comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice civile.

ART. 93 - IN CASO DI PREMIO CON REGOLAZIONE

In caso di **assicurazione** con regolazione annuale, o di minor durata, del **premio**, il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare ad **Assimoco** i dati definitivi (consuntivo) del parametro utilizzato per il calcolo del **premio** annuale di **polizza**. In caso di inadempimento da parte del **Contraente** o dell'**Assicurato** si applicano le disposizioni previste all'Art. 101 e 102.



OBBLIGHI DI ASSIMOCO

ART. 94 - IN CASO DI DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio **Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** o del **Contraente** in base alle norme vigenti e rinuncia al relativo diritto di recesso.



OBBLIGHI COMUNI

ART. 95 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 96 - SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE – AMBITO TERRITORIALE

L'**assicurazione** Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i **sinistri** verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l'applicazione di una **franchigia** fissa per ogni sinistro di € 2.500,00. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada e Messico.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso operai (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i paesi del Mondo.

ART. 97 - PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

La garanzia vale per l'espletamento delle cariche ricoperte dagli **Assicurati** presso la **Contraente** avente la sede legale e amministrativa in Italia e in relazione a **sinistri (richieste di risarcimento)** per i quali sia chiamata a decidere l'Autorità giudiziaria italiana sulla base del proprio diritto sostanziale.

ART. 98 - PER IL SETTORE TUTELA LEGALE

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- b) nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera, ad eccezione delle vertenze con i clienti operanti solo in Italia;
- c) nell'ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane.

QUANDO COMINCIA L'ASSICURAZIONE

**INIZIO
DELL'ASSICURAZIONE****ART. 99 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I **premi** devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la **polizza** oppure ad **Assimoco**. Se il **Contraente** non paga i **premi** o le rate di **premio** successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **Assimoco** al pagamento dei **premi** scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 Codice civile. Il **premio** è sempre determinato per periodi di **assicurazione** di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 100 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Per elementi, presi a base per il calcolo del **premio** sulla base del tasso di regolazione e del preventivo dell'elemento prescelto - così come indicati nella Scheda di **polizza**, sono da considerare:

- il fatturato
- il numero di soci
- il numero di addetti
- il numero di botteghe

ART. 101 - REGOLAZIONE DEL PREMIO (OVE ELEMENTO VARIABILE SIA IL FATTURATO O IL NUMERO DI SOCI)

Se il **premio** è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio contenuto in **polizza**, che deve intendersi come **premio** minimo annuo, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **premio**, fermo il **premio** minimo stabilito. A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di **assicurazione** o della minore durata del contratto il **Contraente** o l'**Assicurato** deve fornire per iscritto ad **Assimoco**, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in **polizza**. La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata da **Assimoco**. Resta fermo il **premio** minimo stabilito in **polizza**.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento

Se il **Contraente** o l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia di **polizza** resta operante ma **Assimoco**, in caso di **sinistro**, potrà sospendere la liquidazione/risarcimento del danno fino ad avvenuta comunicazione dati e/o versamento della differenza attiva dovuta. Per i contratti scaduti, se il **Contraente** o l'**Assicurato** non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, **Assimoco**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente non è obbligata per i **sinistri** accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione fino a quando il **Contraente** non avrà adempiuto agli obblighi di comunicazioni dati e dell'obbligo di pagamento.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del **premio** dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

Assimoco ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 102 - PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DEGLI ADDETTI

Quando il **Contraente** di **polizza** è un'azienda, il **premio** della presente sezione è calcolato in base al numero degli addetti dichiarato dal **Contraente** ed indicato nella Scheda di **polizza**.

Qualora il numero di cui sopra dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo al momento del **sinistro**. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di **premio** nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il **Contraente** s'impegna a dichiarare ad **Assimoco** il numero effettivo degli addetti; sulla base di tale dichiarazione il **premio** di rinnovo viene modificato di conseguenza.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, **Assimoco** procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della **polizza** e quello accertato al momento del **sinistro**, ciò in applicazione dell'Art. 1898 Codice civile ultimo comma. **Assimoco** rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero di addetti accertati al momento del **sinistro** non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli addetti dichiarato in polizza con il minimo di 1 unità.

ART. 102.1 - PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DELLE BOTTEGHE DEL MONDO

Quando il **Contraente** di **polizza** è una Bottega del Mondo, il **premio** della presente sezione è calcolato in base al numero delle botteghe dichiarato dal **Contraente/Assicurato** e indicato nella Scheda di **polizza**. Qualora il numero di cui sopra dovesse subire variazioni nel corso della

medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo al momento del **sinistro**. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di **premio** nel corso dell'annualità. In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il **Contraente/Assicurato** s'impegna a dichiarare ad **Assimoco** il numero effettivo di botteghe; sulla base di tale dichiarazione il **premio** di rinnovo viene modificato di conseguenza. Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, **Assimoco** procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero di botteghe dichiarato al momento della stipulazione della **polizza** e quello accertato al momento del **sinistro**, ciò in applicazione alle norme vigenti in materia.

Assimoco rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero delle botteghe accertate al momento del **sinistro** non risulti superiore al 10% rispetto al numero di botteghe dichiarato in **polizza** con il minimo di 1 (una) unità.

QUANTO DURA L'ASSICURAZIONE



DURATA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 103 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'**assicurazione** di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di **assicurazione**, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'**assicurazione** sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la **polizza** sia di durata poliennale il **Contraente** ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il **Contraente** riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.

COME DARE DISDETTA ALL'ASSICURAZIONE



MODALITÀ DI DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 104 - DISDETTA PER DURATA ANNUALE CON TACITO RINNOVO

Il **Contraente** o **Assimoco** possono recedere dall'**assicurazione** con preavviso di trenta giorni rispetto alla scadenza annuale, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

ART. 105 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni avviso di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **Assimoco** può recedere dall'**assicurazione** con preavviso di 30 giorni. **Assimoco**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Esempio:

Assimoco a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'indennizzo, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad **Assimoco**. La tua **assicurazione** cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). Assimoco ti restituirà il premio pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE



ONERI E NORME APPLICATE

ART. 106 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

ART. 107 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 108 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto di **assicurazione** il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del **Contraente**, dell'**Assicurato**.

ART. 109 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 Codice civile verso:

- le persone delle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, controllanti collegate, consociate ed i relativi prestatori di lavoro;
- le cooperative consorziate ed i relativi prestatori di lavoro;
- le associazioni affiliate ed i relativi prestatori di lavoro e aderenti (relativamente alle associazioni)
- i clienti ed i fornitori ed i relativi prestatori di lavoro;
- i membri delle famiglie di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'**Assicurato**, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità purché l'**Assicurato** a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

LIMITI DI COPERTURA VALIDI PER TUTTI I SETTORI



LIMITAZIONE DELLA COPERTURA

ART. 110 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa;
- b) pagare un **sinistro**;
- c) fornire una prestazione;

possa esporre **Assimoco** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

- 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
- 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **Assimoco** deve attenersi.

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni:

Addetti

- i titolari dell'azienda, compresi i familiari coadiuvanti,
- i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell'azienda assicurata, gli associati in partecipazione,
- i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice civile.

Sono esclusi dalla presente definizione: liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assimoco

La compagnia di assicurazione.

Attività assicurata

Cooperazione sociale: gestione di servizi sociosanitari e educativi o di attività finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse tra cui, a titolo limitativo, attività industriali, commerciali e di servizi.

Associazione: organismo che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti al fine di svolgere attività di volontariato, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà oppure associazione riconosciuta, non riconosciuta, movimento, gruppo costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. A titolo esemplificativo e non limitativo associazioni socioeducative, culturali, sportive, ambientali, di pubblica utilità e organizzazioni non governative (ONG).

Aziende artigianali/commerciali anche in forma cooperativa o associativa: produzione, installazione, riparazione, manutenzione di beni strumentali o di consumo. Attività commerciali per la vendita di merci nonché i depositi commerciali e in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso o al dettaglio. Distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevanda anche di propria produzione.

Botteghe del mondo: punti vendita al dettaglio dei prodotti del commercio equo e solidale (alimentari e oggetti di artigianato) gestiti da Associazioni o Cooperative senza fini di lucro. Oltre alla vendita dei prodotti, le Botteghe del mondo propongono anche iniziative socioculturali.

Attività suppletive connesse e/o correlate al rischio assicurato

Con riferimento al rischio assicurato in **polizza**, le parti pattuiscono espressamente che la copertura è prestata anche con riferimento allo svolgimento di attività suppletive connesse e/o correlate al rischio assicurato purché non comportanti l'aggravamento di rischio così come previsto dall'Art. 1898 Codice civile.

Contraente

Il soggetto che stipula, sottoscrivendola, l'assicurazione.

Cose

Beni tangibili, ivi compresi gli animali.

Danni corporali

Morte o lesioni personali.

Danni materiali

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Enti del Terzo Settore

Sono riconosciuti come Ente del Terzo Settore ⁽¹⁾:

Altro Ente del Terzo Settore: ente di carattere privato costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Associazione di promozione sociale: associazione senza finalità di lucro (riconosciuta, non riconosciuta, movimento, gruppo o suo coordinamento, federazione) costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

Organizzazione-Associazione di volontariato: associazione senza finalità di lucro composta da soli volontari che realizza le sue attività ad esclusivo titolo solidaristico e pertanto in via prevalente a favore di persone terze rispetto gli associati.

Cooperativa sociale: soggetto che si occupa della gestione di servizi sociosanitari e educativi o, in alternativa, di attività finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse tra cui, a titolo non limitativo, attività industriali, commerciali e di servizi.

Ente filantropico: ente costituito in forma di associazione riconosciuta o di fondazione ai fini dell'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o dello svolgimento di attività di interesse generale.

Ente religioso: ente sottoposto ad una confessione religiosa che gode di un determinato riconoscimento nell'ambito di uno Stato laico e destina le sue principali attività al culto o materie connesse.

Fondazione: ente costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo.

Impresa sociale ⁽²⁾: ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

ONG (Organizzazione non governativa): organizzazione senza fini di lucro, indipendente dagli Stati e dalle organizzazioni governative internazionali, gestita prevalentemente da volontari e generalmente operante in diverse parti del mondo.

Rete associativa: soggetto composto da almeno 100 enti (associati anche in forma indiretta) o 20 fondazioni con sedi in almeno 5 regioni o province autonome.

Società di mutuo soccorso: istituzione a base associativa volontaria in cui i soci membri aderiscono al principio dell'aiuto reciproco, senza fini di lucro o arricchimento individuale. I soci iscritti versano una quota di adesione e, qualora ne abbiano diritto, ricevono sussidi e rimborsi.

⁽¹⁾ il riconoscimento di Ente del Terzo Settore comporterà l'iscrizione all'apposito registro (previsto dalla riforma del Codice TS e in attesa dei regolamenti attuativi).

⁽²⁾ sono considerate Impresa sociale anche le società di persona, di capitale, le cooperative, i consorzi il cui statuto preveda come unico scopo la finalità sociale dell'attività esercitata.

Fatturato

L'importo risultante dal bilancio alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguite nell'annualità di efficacia dell'assicurazione.

Franchigia

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Impresa Impatto

È riconosciuta "Impresa Impatto" l'impresa operante secondo le logiche ed i principi di sostenibilità ESG (Environmental, Social e Governance); a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Società benefit
- Impresa certificata B-CORP
- Società del Gruppo Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente operante nella finanza etica e/o nel microcredito-microfinanza
- Impresa agricola bio/biodinamica
- Impresa operante nella Green Economy (fino a 50 addetti) ⁽¹⁾
- Impresa operante nell'Economia Solidale (fino a 50 addetti) ⁽²⁾
- Impresa socia di Banca Etica (fino a 50 addetti)
- Start up innovative a vocazione sociale (anche definite "SIAVS")
- Impresa femminile (L.198/2006)
- Imprese Culturali e Creative (Legge stabilità 2018)

⁽¹⁾ Operante in attività relative alla riduzione del complessivo impatto ambientale del sistema economico e/o del ciclo di trasformazione di un prodotto. (A titolo esemplificativo: riduzione dei potenziali danni ambientali prodotti dall'estrazione di materie prime, dal loro trasporto, dalla loro trasformazione e dal loro smaltimento).

⁽²⁾ Impresa aderente ad una rete territoriale di economia solidale.

Indennizzo/Risarcimento

L'importo dovuto da **Assimoco** in caso di sinistro.

Limite d'indennizzo

L'obbligazione massima di **Assimoco** per uno o più sinistri per un periodo assicurativo, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta ai massimali previsti in **polizza** ma costituisce una parte di essi.

Massimale

L'obbligazione massima di **Assimoco** per ogni sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal **Contraente** ad **Assimoco**.

Prestatore di lavoro

La persona fisica che presta il proprio lavoro con qualsiasi qualifica e in qualsiasi categoria in forza di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato a tempo indeterminato o determinato regolato dalle norme di legge italiane.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **sinistro**.

Scoperto

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'**assicurazione**.

Spese legali e peritali

Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata da Assimoco, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

Subappaltatore

La persona fisica o giuridica o altro ente cui l'**Assicurato** ha affidato o subappaltato l'esecuzione di servizi e/o lavori.

GLOSSARIO SPECIFICO PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIETARI

Ai seguenti termini è attribuito il significato qui precisato:

Assicurati

Le persone fisiche passate, presenti e future la cui responsabilità è coperta dal presente contratto, quali componenti degli Organi sociali, nell'espletamento delle cariche da questi ricoperte in tali Organi. La copertura sarà automaticamente estesa a tutti i componenti (Assicurati persona fisica) nominati successivamente alla data di effetto del presente contratto, senza obbligo di preventiva comunicazione.

Atto illecito

Ogni azione od omissione commessa dagli **Assicurati** a titolo di colpa (anche grave) in violazione agli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto del **Contraente**, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e in generale dal non diligente adempimento del mandato. Atti illeciti in cui il comportamento colposo è collegato o continuato costituiranno un singolo atto illecito.

Perdite patrimoniali

Le somme che gli **Assicurati** siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni a terzi a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva, giudizio arbitrale, transazione effettuati previo il consenso scritto di **Assimoco**, nonché i costi di difesa ad essi inerenti.

Organi sociali

A condizione che siano previsti e costituiti in base alle norme dello Statuto, sono Organi sociali:

- l'organo direttivo o l'organo di amministrazione
 - il presidente
 - il collegio dei revisori o il revisore unico
 - l'organo di controllo
 - altri specifici organi amministrativi
-

GLOSSARIO SPECIFICO PER IL SETTORE TUTELA LEGALE

Ai seguenti termini è attribuito il significato qui precisato:

Associazione ambito assistenziale

È l'ambito relativo all'attività svolta in case di riposo, case di cura, centri diurni, ed in generale ogni attività che l'Associazione svolge collegata all'area medico sanitaria.

Assistenza/fase stragiudiziale

È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica

Diritto civile

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Insorgenza

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
 - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.
-

Soci iscritti

Sono i soci/volontari che svolgono attivamente la propria attività a favore dell'Associazione; si devono ritenere esclusi i meri soci/sostenitori che si limitano a offrire supporto economico.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenze contrattuali

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti

ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE TUTTI I SETTORI

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia
2	Responsabilità civile verso terzi (RCT)	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
3	Responsabilità civile verso operai (RCO)	Il massimale	€ 2.600,00 per i danni al punto 2)
17	Malattie professionali	Il massimale	
18	Responsabilità civile della committenza	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
19	Committenza veicoli	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
20	Danni da incendio, esplosione e scoppio	Per i danni a cose € 150.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose
21	Atti violenti, rapine, aggressioni	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
22	Proprietà e/o conduzione di fabbricati	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
23	Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio	Per i danni a cose € 50.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
24 - A)	Dipendenti, lavoratori parasubordinati, ecc.	Per i danni a cose € 150.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
25	Segnaletica mancante o insufficiente	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
26 - A)	Danni a cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione	Per i danni a cose € 150.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
26 - B)	Danni a cose in consegna e custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione	Per i danni a cose € 10.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
27	Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose
28	Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
29	Danni ad attrezzature prese a noleggio	Per i danni a cose € 50.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
30	Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
31	Danni a condutture e impianti sotterranei	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
32	Danni da cedimento o franamento del terreno	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose
33	Danni da interruzione o sospensione di attività	Per i danni a cose € 150.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
34	Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, ecc.	Per i danni a cose € 100.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose

Set Informativo Mod. DA12 - ED. 02/2021 – Aggiornamento al 06/2024

35	Somministrazione cibi e bevande	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
36	Servizi sanitari, attività riabilitative, promozionali, ecc.	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
37	Insegne e cartelli	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
38	Officine, falegnamerie, laboratori, ecc.	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
39	Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
40	Guardiani e cani da guardia	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
41	Animali	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
42	Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'Assicurato	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
43	Errati trattamento dei dati personali	€ 50.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
44	Danni da inquinamento	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro per danno a cose
45	Danni da furto	Per i danni a cose € 50.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
46	Smercio	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
47	Erogazione di assistenza medico/sanitaria	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
48	Discipline Olistiche per il Benessere (DOB) o Bionaturali	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
49	Guide ambientali, escursionistiche, turistiche	Il massimale	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
50	Danni da attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti previsti dal DM N. 37 22/01/2008 dopo la loro consegna al committente	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose
51	Danni da attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti dopo la loro consegna al committente	Per i danni a cose € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro per danno a cose
52	Danni a veicoli dopo la consegna al committente	Per i danni a cose € 50.000,00	€ 250,00 per ogni sinistro per danno a cose
64	Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari	Il massimale	
73	Tutela legale - Opzione 1	Il massimale	
74	Tutela legale - Opzione 2	Il massimale	
75	Tutela legale - Opzione 3	Il massimale	

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro **Contraente** decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art. 1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Codice civile Art. 1588)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Codice civile Art. 1589)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Prova del contratto (Codice civile Art. 1888)

Il contratto di **assicurazione** deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891)

Se l'**assicurazione** è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il **Contraente** deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**assicurato**.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'**assicurato**, e il **Contraente**, anche se in possesso della **polizza**, non può farli valere senza espresso consenso dell'**assicurato** medesimo.

All'**assicurato** sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al **Contraente** in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il **Contraente** ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di **assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la **somma assicurata**.

Se l'**assicurazione** riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893)

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da

farsi all'**assicurato** nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al **rischio**, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897)

Se il **Contraente** comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del **rischio** tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un **premio** minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del **premio** o della rata di **premio** successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898)

Il **Contraente** ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il **rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'**assicurazione** o l'avrebbe consentita per un **premio** più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'**assicurato** entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del **rischio**.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'**assicurazione**; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del **rischio** è tale che per l'**assicurazione** sarebbe stato richiesto un **premio** maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il **sinistro** si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del **rischio** sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il **premio** stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore **rischio** fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Codice civile Art. 1899)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Mancato pagamento del premio (Codice civile Art. 1901)

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il **premio** o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del **premio** relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Codice civile Art. 1907)

Se l'**assicurazione** copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro** l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910)

Se per il medesimo **rischio** sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'**assicurato** deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'**assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di **sinistro**, l'**assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'**assicurato** può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione

delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari (Codice civile Art. 1912)

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Codice civile Art.1913)

L'**assicurato** deve dare avviso del **sinistro** all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**assicurato** ne ha avuta conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del **sinistro**.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914)

L'**assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'**assicurato** sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del **sinistro**, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la **somma assicurata**, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei **danni materiali** direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'**assicurato** per evitare o diminuire i danni del **sinistro**, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'**assicurato**, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915)

L'**assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'**assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**assicurato** verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'**assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Assicurazione della responsabilità civile (Codice civile Art. 1917)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto di danneggiato, può richiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Codice civile Art. 2049)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952)

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il **risarcimento** all'**assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Assicurazione Multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A. Prodotto: "Responsabilità civile per l'economia solidale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ECONOMIA SOLIDALE è un prodotto dedicato a soggetti quali: Altri Enti del Terzo Settore (Enti Non Profit), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazioni riconosciute/non riconosciute, Organizzazioni di volontariato (OdV), Enti filantropici, Enti religiosi, Fondazioni, Imprese sociali (comprese Cooperative sociali), Reti associative, Società di mutuo soccorso, Imprese impatto, Botteghe del mondo, per assicurare la responsabilità civile per i danni provocati a terzi nello svolgimento della loro attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile verso terzi: è assicurata la responsabilità civile imputabile all'Ente per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono anche assicurati i danni cagionati a terzi da fatto doloso/colposo dalle persone impiegate nello svolgimento dell'attività dell'Ente e di cui deve rispondere per legge.
- ✓ Responsabilità civile verso operai: è assicurata la responsabilità imputabile all'Ente per gli infortuni sofferti dal personale dipendente soggetto agli obblighi previsti dalla disciplina INAIL, per i quali la stessa, dopo aver erogato la prestazione, eserciti l'azione di rivalsa. Inoltre, ai sensi del Codice civile, è assicurata la responsabilità imputabile all'Ente per i danni corporali sofferti dal personale dipendente che non rientrano o che eccedono quelli di cui al precedente paragrafo. La garanzia è efficace se l'Ente è in regola con gli obblighi assicurativi INAIL di legge.
- ✓ Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: è assicurata la responsabilità civile imputabile ai componenti degli Organi sociali dell'Ente per perdite patrimoniali involontariamente provocate a terzi da un atto illecito commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina o assembleari e, in generale, dal non diligente adempimento del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali dell'Ente. La copertura è estesa agli eredi e al coniuge legittimo.
- ✓ Tutela Legale: sono assicurate le spese di assistenza (civile e penale) stragiudiziale e giudiziale a tutela dei diritti dell'Ente per controversie relative all'ambito dell'attività perseguita, dalla conduzione delle sedi aziendali, della carica ricoperta negli Organi sociali.

Per Responsabilità civile verso terzi e operai, Responsabilità civile dei componenti degli Organi societari e Tutela Legale, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale.

È possibile acquistare con il pagamento di un premio aggiuntivo:

Responsabilità civile verso terzi: la copertura RC per Erogazione di prestazione di carattere medico sanitario; Massaggiatori di discipline olistiche, Guide ambientali, escursionistiche e turistiche; Danni dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione, riparazione ai sensi del DM 37/2008; Danni dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione, riparazione; Postuma per veicoli in riparazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità civile verso terzi e operai: le responsabilità riconducibili allo svolgimento di attività diverse da quelle dichiarate e indicate nella polizza.
- ✗ Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari: le cariche ricoperte in Enti diversi da Organizzazioni di Volontariato (OdV) o Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni riconosciute o non riconosciute.
- ✗ Tutela legale: non sono assicurabili le associazioni di persone giuridiche, quelle in ambito medico, sanitario, assistenziale e quelle di categoria, i partiti politici e i sindacati, i comitati e le fondazioni, le ONG, le cooperative sociali e le associazioni sportive.



Ci sono limiti di copertura?

- ! sono esclusi i risarcimenti per i danni già assicurati o coperti da altre assicurazioni.

Responsabilità civile verso terzi e operai:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
- ! è prevista l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto per i danni a persona e cose.
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
- ! è esclusa ogni responsabilità in solido con soggetti non assicurati.
- ! è presente una limitazione della responsabilità in caso di più assicurati coinvolti nel danno.

Responsabilità civile dei componenti gli Organi societari:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
- ! la copertura vale per le richieste di risarcimento (**sinistri**) pervenute per la prima volta ai componenti degli Organi sociali durante il periodo di validità della polizza e imputabili ad atti illeciti compiuti nello stesso periodo.

Tutela Legale:

- ! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
- ! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile verso terzi: sono coperti i danni cagionati a terzi in tutti i paesi del Mondo. Per USA; Canada e Messico la copertura è valida solo per la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati.

Responsabilità civile verso operai: sono coperti gli infortuni sul lavoro accaduti in tutti i paesi del Mondo.

Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali: sono coperti gli incarichi ricoperti in Enti con sede in Italia e per i sinistri dove è chiamata a decidere l'autorità giudiziaria italiana.

Tutela legale: i danni extra-contrattuali sono coperti in tutti gli stati d'Europa, mentre per gli altri danni sono coperti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Come Contraente hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le dichiarazioni risultino false o reticenti, si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- in presenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza, in caso di sinistro, hai il dovere di comunicarlo a tutti gli assicuratori.
- denunciare il sinistro nei tempi previsti contrattualmente, inviando per iscritto alla Compagnia o all'intermediario la denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della loro scadenza. La copertura prevede frazionamento (mensile, trimestrale e semestrale) del premio annuo. In caso di durata temporanea il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della stipulazione. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di € 750 annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

La copertura ha una durata annuale o poliennale superiore a due anni: è previsto il tacito rinnovo automatico a ciascuna scadenza anniversaria.

La copertura temporanea (inferiore a un anno) ha una durata prestabilita e termina automaticamente alla scadenza pattuita.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdetta dal Contraente o dalla Compagnia, con le seguenti modalità:

- a ogni scadenza annuale della polizza: mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
- dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo, mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione della Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "RC per l'economia solidale"

Data ultimo aggiornamento: 07/2025 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI), Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Opzioni con riduzione del premio

Non previste.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Settore Responsabilità civile

Erogazione di assistenza medico/sanitaria: copertura per la responsabilità civile dell'Assicurato che svolge servizi di assistenza specialistica sanitaria e non sanitaria, inclusi i danni causati da personale dipendente e non dipendente durante le attività assicurate. Resta comunque esclusa la responsabilità personale dei soggetti non dipendenti.

Massaggiatori e operatori di discipline olistiche: copertura per la responsabilità civile delle associazioni che svolgono pratiche di discipline olistiche e massaggi, come corsi di formazione e servizi per il benessere fisico, inclusi i danni causati da personale dipendente e non dipendente. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato, dei requisiti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività assicurata.

Guide ambientali escursionistiche, turistiche: copertura per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati da soci e personale dipendente e non dipendente ai partecipanti nello svolgimento di attività di accompagnamento in gite, passeggiate o escursioni. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato, dei requisiti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività assicurata

Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma (DM n. 37/2008): copertura per danni a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti previsti dal DM n. 37/2008 - Artt. 1 e 2, a condizione che l'Assicurato abbia l'abilitazione e i requisiti tecnici richiesti. La garanzia copre i danni che si manifestano entro 18 mesi dall'esecuzione dei lavori, purché denunciati durante la validità del contratto assicurativo e non oltre 6 mesi dalla sua cessazione

Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – postuma: copertura per danni a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione. La garanzia copre i danni che si manifestano entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori, purché denunciati durante la validità del contratto assicurativo e non oltre 12 mesi dalla sua cessazione.

Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione e riparazione dopo l'ultimazione dei lavori: copertura per danni materiali ai veicoli di terzi, anche da incendio, avvenuti dopo lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e pneumatici, se il danno è conseguenza diretta della difettosa esecuzione dei lavori.

Settore Tutela legale

Vertenze contrattuali (escluse le vertenze con i clienti) nell'ambito dell'attività assicurata: copertura delle spese legali per controversie civili relative a contratti con fornitori, vertenze di lavoro e contratti di locazione o proprietà di immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie, se il valore della lite supera 200 euro.

Vertenze con i clienti (tre casi in stragiudiziale): estensione alle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal

Contraente, compreso il recupero crediti, per un massimo di tre sinistri per anno assicurativo e solo per la fase stragiudiziale, se il valore della lite supera 200 euro. L'estensione vale per vertenze che insorgono e devono essere trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Vertenze con la Pubblica amministrazione: la garanzia vale nei casi in cui il Contraente debba: (i) impugnare provvedimenti di cancellazione o mancata iscrizione nel registro delle associazioni (ii) sostenere la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa contabile e giudizio di conto davanti la Corte dei conti (iii) sostenere controversie con il Comune per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti. La garanzia vale solo per la fase stragiudiziale.



Che cosa NON è assicurato?

Settore responsabilità civile

La responsabilità civile del Contraente/Assicurato per attività diverse da quelle dichiarate e indicate in polizza.

Settore responsabilità civile dei componenti gli organi sociali

La responsabilità civile degli Assicurati per atti, fatti e circostanze non riferiti alla carica ricoperta negli Organi sociali dell'associazione/organizzazione di volontariato, incluse quelle assicurate nel Settore Responsabilità civile della polizza.

Settore tutela legale

Le associazioni di persone giuridiche, associazioni in ambito medico/sanitario/assistenziale, associazioni di categoria, partiti politici e movimenti e sindacali, comitati e fondazioni, ONG, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche.



Ci sono limiti di copertura?

Settore responsabilità civile

Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altri parenti o affini conviventi; (ii) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che subiscono danno in occasione di lavoro o servizio, lavoratori parasubordinati soggetti INAIL; subappaltatori e loro dipendenti, chiunque partecipi manualmente alle attività assicurate.

L'assicurazione RCT e RCO non copre danni da: (i) sostanze radioattive, apparecchi per accelerazione di particelle atomiche, fenomeni nucleari, radiazioni, (ii) amianto, (iii) inquinamento di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari (iv) detenzione o impiego di esplosivi, (v) emissione di onde/campi elettrici o magnetici, (vi) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, (vii) terrorismo. Inoltre sono esclusi i danni: (viii) a cose/merci trasportate, detenute o movimentate, (viii) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato, (ix) a opere in costruzione e a opere/cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori (x) a condutture e impianti sotterranei, a cose per assestamento o cedimento del terreno, a cose o fabbricati per vibrazioni o scuotimento del terreno, (xi) a mezzi di trasporto sotto carico/scarico, a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza del fabbricato, (xii) causati da macchine, macchinari, impianti, merci, prodotti dopo la consegna, (xiii) causati da opere/installazioni dopo il compimento e quelli da mancata manutenzione, riparazione o posa in opera, (xiv) da circolazione su strade pubbliche o equiparate, da navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili (xv) da impiego di veicoli/macchinari/impianti da persone non abilitate o minori di 16 anni, (xvi) a persone trasportate su veicoli/natanti a motore, (xvii) da proprietà/conduzione di fabbricati, (xviii) da interruzione di attività economiche, (xix) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali, risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (xx) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non previste dalla legge.

Massimali/limiti di indennizzo/ Responsabilità solidale: L'assicurazione è prestata fino ai massimali indicati nel contratto. In presenza di clausole speciali, i massimali sono ridotti nei limiti e per gli importi - compresi e non in aggiunta - espressamente indicati in tali clausole. In caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati, la copertura vale solo per la quota di danno imputabile all'Assicurato. E' escluso l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Massimo risarcimento: i massimali assicurati non cumulano con i massimali di altre polizze stipulate dal Contraente con Assimoco.

Pluralità di assicurati: I massimali restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Settore responsabilità civile dei componenti gli organi sociali

Non è coperta la richiesta di risarcimento per: (i) atti dolosi, fraudolenti o commessi intenzionalmente in violazione di obblighi derivanti da legge, delibere di nomina, assembleari, consiliari, atto costitutivo, statuto sociale, comitato esecutivo, contratto (ii) atti da cui l'Assicurato abbia ottenuto vantaggi non dovuti, (iii) trasferimento di denaro o beni per profitto indebito, (iv) atti illeciti noti prima della stipula, (v) richieste tra Assicurati o tra parenti conviventi, (vi) controversie in materia di lavoro o contratti di lavoro, (vii) servizi professionali resi a terzi, (viii) produzione/scambio di beni o servizi oggetto dell'attività del Contraente, (ix) infortuni, malattie, danneggiamento di beni, (x) sanzioni, multe, penali, (xi) omesso/errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, contributi, (xii) violazione di obblighi di segretezza, uso abusivo di informazioni riservate, (xiii) detenzione o impiego di sostanze radioattive, inquinamento, amianto.

Settore tutela legale

Esclusioni/valide per Opzione 1, Opzione 2 e Opzione 3: (i) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, (ii) atti dolosi, (iii) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate, (iv) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste, (v) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, (vi) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza, (vii) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili, (viii) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale, (ix) spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., (x) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S., (xi) spese del legale per attività non effettivamente svolte e dettagliate in parcella, (xii) spese di viaggio e soggiorno dovute all'avvocato che per l'incarico debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale (xiii) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio (xiv) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato (Art. 1292 codice civile) (xv) spese rimborsate dalla controparte (xvi) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento) (xvii) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo (xviii) pagamento di multe, ammende e sanzioni (xix) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile (xix) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: a) se non esiste una apposita polizza di Responsabilità civile, b) in caso di dolo dell'Assicurato, c) se il sinistro rientra nello scoperto o franchigia della polizza di Responsabilità civile, d) se i premi della polizza non sono regolarmente pagati.

Esclusioni/valide per Opzione 1: (i) vertenze contrattuali, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento (ii) vertenze coi clienti, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento (iii) controversie di diritto civile di natura contrattuale ed

extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00 (iv) controversie relative a rapporti fra Soci o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda (v) attività svolte come azienda edile

Esclusioni/valide per Opzione 2: (i) controversie di diritto civile di natura contrattuale (ii) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00 (iii) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda

Esclusioni/valide per Opzione 3: (i) controversie di diritto civile di natura contrattuale (ii) controversie di diritto civile di natura extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 200,00



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a: Altro Ente del Terzo Settore (Ente Non Profit), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Associazioni di volontariato riconosciute/non riconosciute (AdV), Organizzazioni di volontariato (OdV), Ente filantropico, Ente religioso, Fondazione, Impresa sociale (compresa Cooperativa sociale), Rete associativa, Società di mutuo soccorso, Impresa impatto, Botteghe del mondo.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 25,00% calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: Non previsti in quanto il prodotto non è abbinabile a finanziamenti.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it . per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail : ufficioreclamisinistri@assimoco.it . L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it , info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 22,25% per Responsabilità civile verso terzi (RCT), Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), Responsabilità civile dei componenti gli Organi sociali; 21,25% per Tutela Legale
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.